

Disegno di legge recante “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel Libro bianco della gioventù europea e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale:
 - a) riconosce i giovani come ricchezza del territorio, risorsa fondamentale ed essenziale della comunità;
 - b) favorisce le relazioni di reciproco vantaggio sia all'interno del mondo giovanile, che al suo esterno con quello degli adulti;
 - c) persegue il benessere e il pieno sviluppo dei giovani che vivono sul proprio territorio e delle loro famiglie al fine di favorire la coesione sociale, la crescita culturale ed economica della collettività;
 - d) promuove politiche e linee di indirizzo tese a valorizzare i giovani sostenendo percorsi di crescita, di autonomia e la cultura del merito;
 - e) promuove scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
 - f) riconosce lo sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva dei giovani quali contributi alla crescita del benessere individuale e della comunità;
 - g) promuove interventi e servizi per i giovani che garantiscano facilità di accesso, ascolto e stili di vita sani e rifiuto della violenza in ogni sua forma.
2. Le finalità della presente legge sono attuate dalla Regione, dagli enti locali e dalle associazioni di categoria senza fine di lucro, secondo le rispettive competenze.

Art. 2

Soggetti destinatari

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i sedici anni ed i trentaquattro anni.

Art. 3

Ruolo della Regione

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 comma 2 favorisce:
 - a) il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato per attuare le politiche e i programmi in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;
 - b) la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni, soprattutto tramite i risultati delle analisi conoscitive elaborate dall'Osservatorio delle politiche giovanili, di cui all'articolo 14;
 - c) lo sviluppo dei servizi e la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani, anche tramite la formazione di operatori pubblici e privati nel campo delle politiche giovanili;
 - d) la valorizzazione delle pari opportunità attraverso lo sviluppo di pratiche che consentano la partecipazione attiva dei giovani, anche istituzionale, alle decisioni ed ai dibattiti che li riguardano all'interno di strutture rappresentative;
 - e) la creazione di una carta servizi personale e nominativa con durata annuale che permette di usufruire di sconti e agevolazioni nel rispetto della vigente normativa statale ed comunitaria.

Art. 4

Programmazione regionale

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di programmazione e coordinamento, promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale al fine di favorire l'autonomia, lo sviluppo e la socializzazione giovanile e il passaggio alla vita adulta.
2. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta regionale elabora il Programma triennale, su base annuale, per le politiche giovanili definendone gli indirizzi, le priorità e la strategia. In particolare:
 - a) individua i collegamenti tra le diverse politiche di settore;
 - b) adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;
 - c) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura attraverso iniziative dirette a diffondere il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale attraverso forme di partecipazione attiva dei giovani;
 - d) promuove, anche attraverso piattaforme digitali, progetti finalizzati ad accrescere l'informazione e la partecipazione dei giovani ad iniziative di loro interesse.
3. Il programma di cui al comma precedente individuata, per ciascuna annualità, le fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali.

Art. 5

Impatto normativo

1. Al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali, la Regione verifica l'impatto dei disegni di legge regionali sulle politiche giovanili.
2. All'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 11 del 2015 aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché dell'impatto della normativa proposta sulle politiche giovanili."

Art. 6

Ruolo dei Comuni

1. I Comuni, in forma singola o associata, quali autorità responsabili dello sviluppo e della rigenerazione urbana, e soprattutto in quanto espressione della comunità, nell'ambito della programmazione regionale in materie di politiche giovanili:
 - a) rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi;
 - b) promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali che incoraggiano anche la creatività nelle sue diverse espressioni, realizzando gli interventi volti a favorire il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;
 - c) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione.

Art. 7

Spazi di aggregazione giovanili

1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove, tenendo conto del contesto socio-culturale, le opportunità strutturate e spontanee di incontro tra persone, gli spazi di libera aggregazione tra giovani, attraverso il sostegno ad eventi e proposte che facilitano l'incontro spontaneo, e anche quello strutturato.
2. La Regione promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali d'incontro finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel

rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale ovvero sui fondi europei e nazionali appositamente stanziati, favorisce:

- a) interventi di ristrutturazione funzionale degli spazi di libero incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;
- b) progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie ed a valorizzare l'imprenditorialità giovanile quale fattore aggregante economico e sociale, anche con l'istituzione di un "premio".

Art. 8

Mobilità ed esperienze

1. La Regione promuove le attività legate alla mobilità giovanile regionale, nazionale, europea ed internazionale anche nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in quanto esse costituiscono opportunità fondamentali per favorire l'acquisizione delle esperienze e competenze, d'intesa con le amministrazioni statali e locali preposte, nonché con le amministrazioni europee nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. La Regione ed i Comuni riconoscono, per i giovani il valore dell'acquisizione di esperienza, tramite l'educazione non formale ed informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che la sostengono. A tal fine, promuovono scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.

3. La Regione, anche d'intesa con i Comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, di cui alla decisione n. 1719/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006.

Art. 9

Azioni di comunicazione e informazione

1. La Regione riconosce l'informazione per i giovani quale strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano.

2. La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e alle pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale, anche attraverso l'attivazione di canali sui principali social network al fine di stabilire una comunicazione tesa a diffondere le informazioni sulle iniziative poste in essere, fondata sull'uso del linguaggio e dei mezzi propri dei giovani.

3. La Regione in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni giovanili rappresentate nel Forum di cui all'art. 13, nell'ambito del Programma di cui all'articolo 4, comma 2 della presente legge, promuove la realizzazione di una piattaforma digitale denominata "I Giovani per la Campania". Tale piattaforma rappresenta il sistema di comunicazione informatica in materia di politiche giovanili.

4. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 2), la Regione, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale a legislazione vigente, provvede:

- a) ad individuare le tematiche di interesse giovanile;
- b) ad aprire canali di comunicazione in grado di migliorare l'accessibilità e la fruibilità del servizio presso un target giovanile, con la creazione di una fanpage;
- c) a potenziare la comunicazione con la realizzazione di una applicazione dedicata e gratuita (APP) per smartphone e tablet;
- d) a sperimentare il ricorso alle reti peer-to-peer (reti paritetiche) per diffondere elevati flussi di dati in tempo reale.

Art. 10

Buone prassi

1. La Regione, promuove esempi di buone pratiche che possono fare da riferimento per le progettazioni ed attuazione delle politiche giovanili utilizzando progetti pilota per potere coordinare

e qualificare gli interventi rivolti ai giovani in una logica di innovazione, riconoscendo nei giovani stessi una leva per il Paese e non più solo una categoria sociale connotata da elementi di disagio.

Art. 11

Settimana dei giovani

1. La Regione, nell'ambito del Programma di cui all'articolo 4 comma 2 della presente legge, promuove, con il coinvolgimento partecipato delle comunità, degli enti locali, di associazioni senza fini di lucro del settore in ambito regionale, la settimana dei giovani, in concomitanza con la Festa dell'Europa del 9 maggio, al fine di evidenziare l'impegno della Regione Campania ad investire sui giovani per rafforzare il valore culturale dell'integrazione europea.
2. La settimana dei giovani è dedicata ad iniziative che integrano creatività, talento e valorizzazione dei giovani in ottica europea, al fine di sensibilizzare la collettività ai fabbisogni giovanili e di favorire lo scambio di conoscenze e competenze anche tramite forum e dibattiti on line.

Art. 12

La partecipazione dei giovani alla politica

1. La Regione promuove, nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel Libro bianco della gioventù europea e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, nonché della normativa nazionale vigente in materia, la partecipazione giovanile alla definizione delle politiche per radicare il senso di appartenenza al territorio, alla comunità regionale e per consentire una programmazione attenta alle giovani generazioni. A tal fine la Regione sostiene i progetti diretti alla formazione politica dei futuri amministratori locali e supporta, curando l'aspetto bidirezionale, gli enti locali nella predisposizione di piattaforme digitali interattive finalizzate a favorire il confronto e la discussione tra le istituzioni e "la voce" dei giovani su tematiche strategiche.

Art. 13

Forum regionale dei giovani ("Forum")

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale il Forum regionale della gioventù (di seguito "Forum"), sede stabile del confronto tra giovani e Regione ed Enti locali.
2. Il Forum svolge una funzione di supporto alla Regione in tema di politiche giovanili ed in particolare:
 - a) formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali;
 - b) analizza lo stato di attuazione delle politiche rivolte ai giovani e contribuisce ad analizzare l'impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili;
 - c) rappresenta gli interessi e le aspirazioni dei giovani presso gli organi competenti;
 - d) presenta entro la fine del mese di febbraio una relazione annuale al Consiglio sulle attività svolte nell'anno precedente.
3. Il Forum, organizzato per specifiche tematiche, si riunisce in seduta plenaria annualmente e la partecipazione sarà garantita anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche.
4. Il Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Regione, al fine di valorizzare la rappresentatività degli interessi dei giovani, definiscono con proprio atto le forme della loro rappresentanza al Forum, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.
5. La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese.
6. Il Forum organizza almeno una riunione all'anno sulle politiche giovanili alla quale partecipano:
 - a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;
 - b) università e organismi di formazione professionale accreditati;
 - c) enti locali;
 - d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;

f) organizzazioni giovanili di ciascun partito politico;

g) associazioni giovanili della Chiesa cattolica e di ogni confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

7. Il Consiglio regionale assicura, a valere sulle risorse iscritte annualmente nel proprio bilancio, il funzionamento e l'operatività del Forum.

Art. 14

Osservatorio delle Politiche Giovanili

1. È istituito presso la Giunta Regionale l'Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Campania.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le modalità di funzionamento e composizione dell'Osservatorio coordinato dall'Assessore delegato alle politiche giovanili.

3. L'Osservatorio, operante presso la struttura amministrativa competente in materia, esercita, sulla base delle priorità di indirizzo politico della Regione, i seguenti compiti:

a) rilevazione, analisi dei dati relativi agli aspetti sociali, economici e storico-culturali delle realtà giovanili;

b) monitoraggio delle caratteristiche, delle aspettative, delle esigenze e delle percezioni giovanili in Campania anche in rapporto al resto del paese;

c) informazione e comunicazione sulle tematiche di cui alla presente legge;

d) creazione di una banca dati dei servizi offerti ai giovani, anche in relazione a quanto previsto all'art.7.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese.

5. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente.

6. Dall'attuazione di quanto previsto nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 15

Valorizzazione Volontariato

1. La Regione promuove il volontariato ed in particolare la partecipazione dei giovani ai progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva quale strumento per prevenire e superare ogni forma di discriminazione e violenza.

2. La Regione sostiene, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale, gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato, nonché quei progetti tesi diffondere ed allargare la rete della solidarietà.

3. La Regione favorisce la creazione di sinergie tra enti pubblici tese a coniugare la partecipazione dei giovani a progetti caratterizzati da un elevato grado di specializzazione e che forniscano agli stessi esperienze umane e professionali da poter utilizzare nel loro percorso di vita.

Art. 16

Registro delle associazioni giovanili regionale

1. E' istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato "Registro".

2. Al Registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni giovani nazionali, nonché le associazioni che per statuto abbiano un carattere regionale, ossia che abbiano una sede operativa in almeno tre province su cinque.

3. La Giunta regionale, con successivo deliberazione, disciplina le modalità di iscrizione, cancellazione ed aggiornamento del registro e le modalità di tenuta dello stesso.

4. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte, almeno per il 60 per cento, da persone di età non inferiore a sedici anni e di età non superiore a trentaquattro anni.

5. A fini dell'iscrizione nel Registro le associazioni devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza dello scopo di lucro;
- b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;
- c) elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) avvalimento prevalente di giovani nel perseguimento degli scopi statutari;
- e) attività finalizzata a perseguire gli interessi e le aspirazioni dei giovani.

6. Non sono considerate associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni datoriali, professionali e di categoria.

Art. 17

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.

2. La Giunta regionale annualmente trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge. La relazione deve contenere i dati e le informazioni in ordine a:

- a) le iniziative attuate per il sostegno alle politiche giovanili;
- b) l'attuazione ed il funzionamento della piattaforma digitale di cui all'art. 9;
- c) l'ammontare delle risorse ed il finanziamento delle iniziative e dei progetti previsti dalla legge.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario corrente, la spesa complessiva di 1 Meuro.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante una pianificazione pluriennale dello stanziamento delle risorse, opportunamente riprogrammate, di 400.000 euro per l'anno 2016, 300.000 euro per l'anno 2017 e 300.000 euro per l'anno 2018, nell'ambito del Titolo 1, Missione 15, Programma 3, dello stato di previsione della spesa per i relativi esercizi finanziari.

3. A decorrere dal successivo triennio le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.

Art. 19

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge regionale 25 agosto 1989 n. 14 "Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù";
- b) la legge regionale 14 aprile 2000 n. 14 "Promozione ed incentivazione dei servizi informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture";
- c) gli articoli 25 e 26 della legge regionale 1 del 19 gennaio del 2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007.

Art. 20

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.